



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise
Ufficio III - Ambito Territoriale per la Provincia di Campobasso
 Via Garibaldi n. 25 86100 Campobasso — Tel. 0874.4975

Il Dirigente

- VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, in particolare il comma 605 dell'art. 1;
- VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014, recante termini e modalità per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valide per il triennio 2014/2017;
- VISTO il proprio decreto prot. n. 4201 del 28/08/2014, con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017, nonché le successive integrazioni;
- VISTO il proprio decreto prot. n. 4217 del 31/08/2016, con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per l'A.S. 2016/2017, nonché le successive integrazioni;
- VISTA la sentenza n. 274/2016 del Tribunale di Campobasso, pronunciata su ricorso R.G.L. n. 1066/14, con la quale il M.I.U.R. è stato condannato a reinserire la ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente per la scuola primaria e dell'infanzia della Provincia di Campobasso valide per il triennio 2014/2017;
- RITENUTA la necessità di dare esecuzione alla sentenza n. **274/16** suddetta;
- ACQUISITI i dati necessari dal SIDI

DECRETA

per i motivi citati in premessa, il **reinserimento nella terza fascia** delle Graduatorie ad Esaurimento della Scuola dell'Infanzia e/o Primaria della Provincia di Campobasso di Pierina PELUSO come segue:

COGNOME, NOME, CODICE FISC.:	Classe di conc.	Tit. Acc.	Serv.	Tit. Cult.	Pref.	Tot.	Anno Ins.
PELUSO Pierina PLSPRN66C45I618S	AA	15	3	---	*	18	2014
	EE	13	3	---	*	16	2014

A parità di punteggio, e prima ancora dell'applicazione dei titoli di preferenza/precedenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 487 del 1994, precede, in graduatoria, il candidato che può vantare una maggiore anzianità di iscrizione (art. 5 del D. M. 235/14).

Dopo il criterio della maggiore anzianità di iscrizione, si applicano i titoli di preferenza/precedenza e, in ultimo, il criterio dell'età anagrafica, precisando che il più giovane precede il più vecchio.

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento vigente.

L'Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni e rettifiche che si dovessero rendere necessarie.

IL DIRIGENTE

Giuseppe COLOMBO

Documento firmato digitalmente

ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

All'interessata tramite l'avv. Angela FIORE (avvfio@studiolegaleavvocatiassociati.com)

Al Sito web e all'Albo;

Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici della Provincia;

Agli Uffici Scolastici Territoriali – Loro Sedi.